

DICHIARAZIONI

La detrazione per l'acquisto di strutture di ricarica dei veicoli elettrici nel modello 730/2020

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

IL QUADRO RW 2020: COMPILAZIONE E CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In materia di **agevolazioni fiscali** l'[articolo 1, comma 1039](#) della legge di Bilancio 2019 ha introdotto di una nuova detrazione **per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica**.

Il **Decreto del MISE del 20.03.2019** ne ha definito le modalità attuative, mentre nella [risoluzione 32/E/2020](#) e nella [circolare 8/E/2020](#) l'Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione dell'agevolazione in esame.

Considerato che la disposizione in commento non **pone alcun vincolo di natura soggettiva**, il suo ambito applicativo deve intendersi in senso ampio poiché la norma intende chiaramente favorire la diffusione di **punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico**.

Pertanto, possono beneficiare della detrazione:

- i **soggetti passivi Irpef**;
- i **soggetti passivi Ires**,

che **sostengono le spese per gli interventi agevolabili**, se le spese sono rimaste a loro carico, e **possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo**.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica **sulle parti comuni degli edifici condominiali** di cui agli [articoli 1117 e 1117-bis cod. civ.](#). In tal caso la detrazione è attribuibile ai singoli condomini in proporzione alle quote risultanti dalle **tabelle millesimali** o secondo diversi criteri utilizzati.

Per quanto concerne le infrastrutture di ricarica agevolabili, la norma prevede che deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di **potenza standard non accessibili al pubblico**, così come previsto dall'[**articolo 2, comma 1, lett. d\) e h\), D.Lgs. 257/2016**](#). Deve quindi trattarsi di:

- un punto di ricarica installato in un **edificio residenziale privato** o in **una pertinenza di un edificio residenziale privato**, riservato esclusivamente ai residenti;
- un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, **installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità**;
- un punto di ricarica installato in un'**officina di manutenzione o di riparazione**, non accessibile al pubblico.

Le nuove disposizioni prevedono che ai contribuenti venga riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per **le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021**, relative **all'acquisto e alla posa in opera** di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i **costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW**.

Sono ammesse al beneficio in commento anche le **opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento** (quali ad esempio, i costi di allaccio), fermo restando il limite complessivo di euro 3.000.

I **pagamenti delle spese sostenute** devono essere effettuati dai contribuenti mediante:

- **bonifico bancario o postale**;
- altri **mezzi di pagamento tracciabili quali**, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente inoltre è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le **spese effettivamente sostenute**.

La detrazione esame:

- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali di pari importo**;
- spetta nella misura del **50% delle spese sostenute**;
- è **calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro**.

Con particolare riferimento a tale ultimo aspetto nella [**circolare 8/E/2020**](#) è stato chiarito che il limite di 3.000 euro deve intendersi riferito a **ciascun intervento di acquisto e posa in opera** delle infrastrutture di ricarica e, dunque, nel caso in cui **la spesa sia sostenuta da più contribuenti** la stessa, per un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, va **ripartita**

tra gli aventi diritto.

Resta fermo che ciascun contribuente può usufruire della detrazione massima di **euro 1.500** per periodo di imposta e, pertanto, nel caso in cui il contribuente che ha effettuato l'intervento abbia sostenuto una spesa inferiore a 3.000 euro potrà beneficiare, per il **medesimo periodo d'imposta**, dell'**importo residuo per ulteriori interventi**.

Nell'ambito del **modello 730/2020** la detrazione dovrà essere indicata nella **sezione III-C**, nel **nuovo rigo E56**, nel quale andrà riportato:

- nella **colonna 1**, il codice che identifica la spesa, ovvero, nel caso della detrazione in esame, il codice “**2**”;
- nella **colonna 2**, l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella **colonna 3**, la spesa sostenuta.

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%										
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE	ANNO	IMPORTO	E57	SPESA ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE
		1	2	3			1	2	3	4
				,00				,00		,00